

20 21 MARZO



Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE - Help Desk Brexit Londra Contenuti a cura dell'Avv. Eleonora Lenzi coordinamento Help Desk Brexit Layout grafico e impaginazione Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca © Nucleo Grafica

I BENI MARCATI CE POSSONO ANCORA CIRCOLARE?

PRESENTAZIONE

La rubrica "Gli ospiti del Desk" vuole offrire ai lettori e agli utenti di Agenzia ICE delle ulteriori letture inerenti ai temi della Brexit.

L'appuntamento di questa settimana è a cura di Eleonora Lenzi.

L'Avvocato Eleonora Lenzi è managing partner dello studio legale Stefanelli&Stefanelli con cui collabora dal 1999.

Si occupa principalmente di diritto delle imprese ed ha maturato una significativa esperienza in materia di contrattualistica nazionale ed internazionale, tutela della proprietà intellettuale ed industriale, tutela della riservatezza.

Esperta di compliance aziendale, in particolare D.Lgs. 231/2001 e Reg. UE 2106/679 sulla protezione dei dati personali, di analisi e adeguamento dei processi interni alle aziende.

È consulente nella creazione di network di imprese, nell'implementazione di market place e website.

CON QUALI REGOLE I BENI MARCATI CE POSSONO CONTINUARE A CIRCOLARE NEL REGNO UNITO DOPO IL 31 DICEMBRE 2020?

Con la sottoscrizione dell'accordo di recesso a fine gennaio 2020, la Gran Bretagna ha lasciato l'Unione Europea e lo scorso 31 dicembre è terminato il periodo c.d. di transizione.

E' noto che la Brexit comporta per le imprese che intendono commercializzare prodotti sul territorio del Regno Unito l'obbligo di adeguarsi alla normativa britannica, tra cui non ultima la marcatura UKCA (UK conformity assessed), la cui apposizione certifica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legislativi del Regno Unito applicabili e che le procedure di valutazione della conformità sono state completate con successo.

Se le tempistiche per il passaggio alla nuova marcatura da parte dei produttori europei sono state ampiamente chiarite dal Governo britannico, non è altrettanto chiaro come e con quali tempi i produttori possano organizzare la gestione dei beni già fabbricati e marcati (ovviamente CE), già immessi sul mercato o ancora in magazzino.

Il Governo britannico ha dichiarato che dal 1° gennaio 2021 la Gran Bretagna incoraggia i produttori di beni soggetti a marcatura ad organizzarsi per implementare l'utilizzo della marcatura UKCA. Contemporaneamente però nella guida (Guidance – using the UKCA marking) pubblicata sul sito governativo www.gov.uk, indica come termine ultimo entro il quale dovrà necessariamente essere utilizzato il nuovo sistema di marcatura il 1/1/2022.

In sostanza le imprese possono iniziare ad usare la marcature UKCA sin da subito ovvero sin dal 1° gennaio 2021 ma per tutto il 2021 si può continuare ad immettere un bene marcato CE sul mercato britannico se ricorrono le condizioni previste ovvero se i requisiti tecnici previsti dalle legislazioni UE ed UK restano identici ed il marchio CE è basato su un'autodichiarazione oppure la valutazione di conformità è stata effettuata da un organismo notificato UE o, ancora, la documentazione tecnica per il certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato UK è stata trasferita ad un organismo UE.

A partire dal 1° gennaio 2022 la marcatura UKCA diventerà invece obbligatoria; il governo del Regno Unito non riconoscerà più il marchio CE per l'accesso al mercato britannico. I prodotti che recano sia il marchio CE che il marchio UKCA saranno accettati a condizione che siano conformi sia alle norme britanniche che europee in materia.

Le tempistiche analizzate valgono per i beni immessi sul mercato britannico dopo la fine del periodo di transizione.

Ma qual è la regola per i beni immessi sul mercato prima di questo termine?

L'art. 41, par. 1 dell'Accordo di recesso stabilisce che

"Ogni bene legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione può:

- a) essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale;
- b) essere messo in servizio nell'Unione o nel Regno Unito, qualora previsto dalle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione".

Il par. 2 del medesimo art. 41 prosegue, sancendo che

"Ai beni di cui al paragrafo 1 si applicano le prescrizioni degli articoli 34 e 35 TFUE e del diritto pertinente dell'Unione che disciplina la commercializzazione dei beni, comprese le condizioni di commercializzazione, applicabile ai beni interessati".

Ovvero per i beni immessi in commercio prima del 31/12/2020 oppure del 31/12/2021 sono vietate le restrizioni quantitative all'importazione (art. 34 TFUE) ed all'esportazione (art. 35 TFUE) nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Ciò significa che per i prodotti marcati CE immessi sul mercato britannico prima del 31 dicembre 2020 o 2021 (se rispettano i requisiti tecnici) e fino al momento in cui gli stessi non raggiungano l'utilizzatore finale o siano messi in servizio, non occorrerà procedere con alcuna regolarizzazione.

Al fine di applicare correttamente la suddetta previsione è fondamentale definire il concetto di immissione sul mercato.

Ci viene nuovamente in soccorso l'Accordo di recesso, dove all'art. 40, lettere a), b), c) e d) troviamo le seguenti definizioni

- "b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un bene sul mercato dell'Unione o del Regno Unito";
- "a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito";
- "c) fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso: un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo";
- "d) messa in servizio: il primo uso di un bene nell'Unione o nel Regno Unito da parte dell'utilizzatore finale per gli scopi cui era destinato.

L'art. 40 ci indica quattro regole fondamentali, ovvero

- 1) il concetto di "immissione sul mercato" riguarda la **singola unità di prodotto** esistente e identificabile (si esclude che possano assumere rilevanza prodotti ancora non fabbricati e impossibili da identificare singolarmente);
- è sufficiente un'offerta o accordo (anche orale) che trasferisca la proprietà o il possesso della singola unità di prodotto (è dunque evidente come non sia richiesta obbligatoriamente l'accettazione da parte di chi intenda acquisire il prodotto, essendo sufficiente già una mera offerta);
- 3) non è necessaria la consegna materiale del prodotto, in quanto è sufficiente l'offerta o l'accordo sul trasferimento;
- 4) il singolo bene regolarmente immesso sul mercato può continuare a circolare fino al momento della messa in servizio ovvero fino al momento del primo uso del bene stesso da parte dell'utilizzatore finale.

Stabilire quando un prodotto è stato immesso in commercio e se rispetta i requisiti tecnici e dunque può continuare a circolare sul mercato UK con la marcatura CE comporterà i seguenti vantaggi:

 il prodotto già commercializzato in UK o che si intende commercializzare entro il 31 dicembre 2020 o 2021 potrà essere legittimamente venduto nel territorio britannico fino a quando raggiungerà l'utilizzatore finale cui è destinato;

- le scorte di magazzino dei prodotti già fabbricati e corredati dalla documentazione richiesta dalla sola normativa europea possono essere commercializzate in UK, evitando di "riconvertire" l'intera o parte della produzione per conformarla alla normativa britannica, con un evidente contenimento dei costi (si pensi alla necessità di dover cambiare le informazioni nelle etichette, la marcatura, i simboli o alcune diciture sulla documentazione tecnica che accompagna il prodotto);
- l'adeguamento della documentazione corredata ai prodotti può essere programmata, individuando con esattezza la merce che non dovrà essere regolarizzata e da quale momento invece sarà necessario adeguare la produzione alla normativa britannica per continuare a commercializzare i prodotti sul mercato del Regno Unito;
- non ultimo consente di evitare l'irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità Competenti.

L'art. 42 dell'Accordo di recesso ci informa infine che la prova del momento in cui il bene è stato immesso sul mercato è a carico di chi immette, ma può essere fornita con qualunque documento (contratti, moduli d'ordine, fatture, moduli di spedizione). Ciascun operatore dovrà quindi ripensare la tenuta della documentazione necessaria in termini di "accountability" ovvero nell'ottica di fornire la prova del momento in cui ogni singolo bene è stato immesso in commercio in caso di contestazioni.

Una oculata programmazione della produzione e della commercializzazione dei beni sulla base dei principi esaminati avrà quanto meno il pregio di contenere parte dei costi e delle difficoltà organizzative causati inevitabilmente dalla Brexit.



LONDON

Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Sackville House, 40 Piccadilly W1J ODR, LONDRA

**** +44 20 7292 3910

+44 20 7292 3911

≥ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

brexit@ice.it

■ e.oetiker.contr@ice.it | Elena Oetiker

e.vassanelli.contr@ice.it | Eleonora Vassanelli

www.ice.it www.export.gov.it www.ice.it/it/mercati/regno-unito

ita-london-italian-trade-agency (in)



@ITALondon_



Italian Trade Agency 🕞

